

Le novità nelle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

dottor Vincenzo RONCA

*Servizio tutela della salute negli ambienti di lavoro
ASL SALERNO*

Esercizio delle attrezzature di lavoro secondo D.Lgs 81/08
Obblighi del datore di lavoro (per tutte le attrezzature)
art. 71 comma 8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le , secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro [...] siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) [...];
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - 1. ad interventi di controllo ad interventi di controllo ad interventi di controllo periodici, [...];
 - 2. ad interventi di controllo ad interventi di controllo ad interventi di controllo straordinari [...] ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza [...];
- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Per le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII ...

art. 71 comma 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza a effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza (ovvero il rispetto degli obblighi di cui al comma 8 – NDR) , con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

art. 71 comma 13

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (Allegato II DM 11 aprile 2011).

ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Attrezzatura (denominazione utilizzata nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008)	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Porti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Porti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Porti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Camelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa non sono

Non sono collaudi

Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto

Non sono attività di consulenza

Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa sono

Le verifiche periodiche sono attività tecniche finalizzate ad accertare:
la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle
istruzioni d'uso,

lo stato di manutenzione e conservazione,

il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro,

l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
(Allegato II DM 11 aprile 2011)

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche

- **Soggetti verificatori:** ASL, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati
- **Finalità:** valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza
 - **Periodicità delle verifiche:** variano a seconda della tipologia dell'attrezzatura e sono indicate nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08.
- **Tempi:** i tempi di risposta alla richiesta del datore di lavoro sono 60 giorni per quelli che effettuano la prima verifica periodica, 30 giorni le verifiche successive alla prima.
- **Oggetto:** le procedure del DM 11/4/2011 si applicano esclusivamente alle attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 installate in ambienti di lavoro

Decreto fare: novita' per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

La legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto significative modifiche all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 81/2008

***La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con
modificazioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilascio
dell'economia (c.d. “decreto del fare”), fra le
numeroso misure è intervenuta sulle **verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro
qualificate come a maggior rischio**, individuate
nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Una
modifica sostanziale all’art. 71 del D.Lgs.
81/2008 riguarda le tempistiche entro le quali
dover effettuare la prima verifica.***

Dal confronto dei due testi normativi si può immediatamente notare che il riferimento all'**ISPESL**, quale soggetto titolare della prima verifica periodica, sia in più parti stato sostituito con quello dell'**INAIL**, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, che ha previsto la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL.


Art. 71, comma 11 D.Lgs. 81/2008 prima del D.L. 69/2013	Art. 71, comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
<p>11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro</p>	<p>11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro</p>

Una modifica sostanziale all'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 riguarda le **tempistiche** entro le quali dover effettuare la prima verifica. Il testo riformulato stabilisce che “**per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL**, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura”.

Ciò significa, innanzitutto, che **l'INAIL ha solamente 45 giorni di tempo per la prima verifica**, invece che i 60 giorni previsti nella norma previgente. Inoltre, la prima verifica dovrà avere luogo entro i citati 45 giorni dalla sua “messa in servizio”, e non più entro il termine stabilito dalle frequenze indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, e cioè dopo un tempo variabile da 1 a 5 anni dalla messa in servizio in funzione della tipologia di attrezzatura. Nel caso il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica, trascorsi 45 giorni il datore di lavoro dovrebbe **“avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati”**, senza la possibilità di coinvolgere l'ASL o l'ARPA.

Per quanto riguarda le **verifiche periodiche successive alla prima**, con la nuova formulazione dell'art. 71, **spariscono i termini di 30 giorni** e, soprattutto, non è più necessario avanzare la richiesta di verifica all'ASL/ARPA, lasciando fin da subito al datore di lavoro la libertà di coinvolgere il soggetto a cui fare la richiesta di verifica, scegliendolo tra le ASL/ARPA e i soggetti pubblici o privati abilitati.

Un'ulteriore novità
riguarda **l'obbligo di conservazione
e di tenuta dei verbali** redatti in
esito alle verifiche periodiche al
fine di renderli rapidamente
disponibili per le verifiche degli
organi di vigilanza.



LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 9
AGOSTO 2013

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO E QUALITÀ DEL
LAVORO”**

Art. 4
(Anagrafe dei cantieri)

1. La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro il costante aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche periodiche, previste nell'allegato VII del decreto legislativo 81/2008.

2. (...)

3. (...)

4. Nel rispetto dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell' 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) la copertura dei costi di gestione dei servizi previsti nei commi 1, 2 e 3 è integrata con risorse regionali, se disponibili in bilancio.

5. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge stabiliti in 500.000,00 euro (cinquecentomila/00), si provvede con apposito stanziamento, nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.